

Poscritto. Costituzione ed emergenza: verso la fine del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio

Antonio D'Aloia*

POST SCRIPTUM. CONSTITUTION AND EMERGENCY: TOWARDS THE END OF THE TUNNEL, WITH SOME HOPE AND SOME (PERSISTING) DOUBTS

ABSTRACT: Two months after the beginning of the toughest phase of the Coronavirus pandemic emergency, our country hardly begins to rebuild – as far as possible – that normalcy ripped by the sudden rapid evolution of the contagion. In this time, we have experienced the most imposing limitation of fundamental rights and freedoms since the war, a concentration of emergency measures like never before. This contribution, taking up the reflections carried out, in the first instance, in the essay “*Constitution and emergency. The Coronavirus experience*” carries out some additional reflections on the emergency management regulatory procedures, and on the impact it has had on the most important and fragile resources of a democratic society: the rights and freedoms constitutionally protected.

KEYWORDS: CoViD-19; pandemic emergency; emergency measures; Constitutional rights and freedoms; healthcare

SOMMARIO: 1. Le ragioni di una postilla – 2. Parlare di diritti “nella tempesta”. La lezione di Capograssi – 3. Complessità e criticità della filiera normativa dell'emergenza – 4. Qualche dubbio sulla proporzionalità delle misure adottate – 5. La salute (quale idea di salute?) al vertice dei diritti. Noterelle sui rapporti tra scienza e politica nella gestione dell'emergenza – 6. Ragionare oltre la linea del “*here and now*” – 7. Scelte “tragiche” in un contesto di risorse limitate.

1. Le ragioni di una postilla

Il contributo al quale si aggiunge questa postilla è stato scritto il 14 marzo, subito dopo il provvedimento con cui tutto il territorio nazionale diventava “zona rossa” o “zona protetta”, nell'ambito del quale erano adottate, uniformemente, misure di contenimento del contagio pesantemente limitative di diritti e libertà fondamentali.

Da allora sono passati due mesi nei quali abbiamo vissuto una emergenza senza precedenti, impensabile. È difficile persino trovare le parole per spiegare l'enormità di questa pandemia. Le abbiamo usate tutte, abbiamo sperimentato l'intero vocabolario della paura e dello sgomento. Il CoViD-19 è davvero una di quelle “rotture” che attraversano la storia dell'umanità, in termini individuali e collet-

* Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Parma. Mail: antonio.daloia@unipr.it. Il presente lavoro è aggiornato al 17 maggio 2020.

tivi. È stato, ed è ancora, un evento di immensa tragicità (solo in Italia, oltre 200.000 contagiati e più di 30.000 morti), che oggi forse riusciamo a contrastare con maggiore efficacia (lo dimostrano l'incremento costante del numero dei guariti, e la drastica diminuzione dei malati gravi bisognosi di terapie intensive), anche se ancora ci sfuggono molte cose di questo nemico invisibile e potenzialmente "ubiquo"; un evento che spezza le vite individuali, si abbatte su famiglie, comunità, Paesi, diventa storia collettiva, dove paradossalmente i sentimenti condivisi sono la distanza, l'isolamento.

Anche sul piano del diritto, questa pandemia è stata una prova "estrema". Lo si è capito subito, e anzi è andata peggio di quanto non sperassimo all'inizio, quando –con una certa ingenuità– si pensava che saremmo ritornati dopo poche settimane ad una vita pressoché normale.

L'unico strumento che abbiamo avuto per combattere il contagio è stato uno strumento antico, il "confinamento"¹, la rinuncia a tutta una serie di abitudini, comportamenti, modi di vita, che hanno sempre rappresentato le proiezioni quotidiane di libertà e diritti tutelati come fondamentali e inviolabili dalle nostre Costituzioni.

Se volessimo trovare un'immagine simbolica di questa "lacerazione" del tessuto giuridico, una delle più forti è quella della lunga fila di camion militari che portavano via da Bergamo, verso altre province, decine di bare con corpi che non potevano più essere seppelliti o cremati in Città: una cosa terribile, l'ultimo viaggio senza nessuno, per chi resta un dolore inespresso, che non può trovare nemmeno il conforto del saluto estremo.

Ha scritto Gabriella Luccioli² che «la morte è diventato un evento clandestino e solitario, che si consuma lontano dagli affetti, e ad essa è negato anche un funerale [...]. La fine della vita si risolve nell'anonimato di un numero che va ad alimentare una statistica e concorre ad accrescere la paura, perdendo definitivamente il suo significato profondo e la sua simbologia [...]»³.

Solo con il DPCM del 26 aprile 2020, è stata riammessa la possibilità di svolgere e di partecipare a cerimonie funebri. Forse poteva essere evitata, in quest'ultima normativa, l'asfissiante e un po' ridicola limitazione ai soli "congiunti" (peraltro non più di 15) della possibilità di partecipare al funerale. Una sorta di "burocrazia del dolore" di cui davvero non si sentiva il bisogno.

¹ Lo ricorda A. BARBERO nella splendida *lectio* di apertura del Salone del Libro, *Conseguenze inattese su come l'umanità reagisce alle catastrofi*, pronunciata il 14 maggio scorso.

² Nel suo intervento al forum *La pandemia aggredisce anche il diritto?*, in *giustiziainsieme.it*, 2 aprile 2020. Anche il CNB, nel Parere su *Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del "triage in emergenza pandemica"* (8 aprile 2020), ha parlato di una «prova terribile a cui sono sottoposti gli ammalati terminali, senza la possibilità di poter salutare per l'ultima volta i propri cari. Oltre a negare l'accompagnamento alla morte del malato, l'epidemia rende impossibile a chi è rimasto di poter condividere il proprio dolore, attraverso il rito del funerale. Anche queste ferite dolorose, oltre a molte altre, lasceranno il segno nel vissuto delle persone e delle comunità».

³ Ho trovato bellissima ed emozionante questa riflessione di D. MARAINI, *Il sacrificio del più debole*, in AA.VV., *C'è un posto nel mondo. Siamo noi*, Milano, 2020, 126: «[n]el mondo contadino, [...] il lutto veniva condiviso e in qualche modo festeggiato: si mangiava per ribadire l'importanza della vita, si beveva per calmare il dolore, si parlava al moribondo per raccomandargli di stare bene e tranquillo nel paradiso che si era meritato. I bambini poi erano in prima fila ad assistere alla cerimonia e non venivano allontanati come si fa oggi con l'idea che non debbano essere turbati. Senza pensare ai turbamenti che li assalgono nei continui rituali di morte violenta che vengono loro propinati dai fumetti e dalle immagini in video. Nell'iconografia attuale i morti fanno paura, [...]. E questo non ci fa bene, perché il rapporto con i morti è importante per i vivi. Un Paese che non conserva un buon rapporto coi morti, cancella il suo rapporto più profondo con la memoria».

Mi è sembrato utile perciò lasciare intatto quel primo contributo, provando (appunto, con una postilla) a inserire, in diversi punti, considerazioni integrative o precisazioni di alcuni concetti e punti di vista, tenendo conto di quello che è successo, e del dibattito che si è sviluppato in questi due mesi.

2. Parlare di diritti “nella tempesta”. La lezione di Capograssi

Parlare di diritti in questa emergenza è stato effettivamente diverso, più complicato.

Normalmente, le nostre riflessioni sui diritti, o sulla violazione dei diritti, ci vedono quasi sempre come osservatori esterni, “spettatori” spesso critici di un ordinamento, di un caso, di una scelta legislativa o amministrativa o di una decisione giurisdizionale che quasi mai ci tocca direttamente.

Oggi invece significa parlare drammaticamente di noi. Siamo stati (e siamo ancora) soggetti al centro della scena, al tempo stesso destinatari delle finalità protettive e vittime di misure che, per intensità, insieme dei diritti e delle libertà coinvolti, diffusione globale, tra le persone e i territori, non sono paragonabili a niente del passato.

Peraltro, il timore è che tutto questo non sia una parentesi, che ad un certo punto la chiudiamo e tutto torna esattamente come prima. Solo quando sarà disponibile un vaccino sarà possibile mettere la parola “fine” a questo bruttissimo film (e forse nemmeno allora, perché il virus può cambiare, presentarsi con forme diverse, per le quali il vaccino potrebbe non avere la stessa efficacia): e non è facile immaginare quale mondo e quale Paese troveremo a quel punto, su che cosa sarà possibile ricostruire, e come.

La verità è che siamo sull’orlo di una discontinuità antropologica, oltre che sociale e giuridica, nella quale vengono messi in gioco, senza conoscere perfettamente le regole del gioco stesso, alcuni degli elementi più autentici e preziosi con cui siamo soliti definire la nostra dimensione esistenziale.

Nondimeno, proprio in questo momento, dovremmo forse cominciare a pensare che questa situazione, che ci sembra così assurda, quasi ai limiti dell’irreale, è una situazione che quotidianamente, ogni anno, milioni di persone vivono, spesso con una gravità ancora più pesante, in quei tanti angoli del mondo dove la fame, la sete, la mancanza di difese contro malattie da noi ormai debellate, colpiscono duro nel silenzio e nell’indifferenza di molti.

Un saggio di Padre Andrea Vicini sull’ultimo numero di *Civiltà cattolica*⁴ ci ricorda che solo nel 2018 ci sono stati 219 mln. di casi di malaria, e 435.000 morti di cui il 61% bambini con meno di 5 anni; sempre nello stesso scorcio di tempo, 10 mln. di persone si sono ammalate di tubercolosi, con oltre 1,2 milioni di morti.

Bernard Henry Levy⁵ ricorda che la fame e la mancanza di beni e servizi essenziali (come l’acqua, i servizi igienici) restano ancora, scandalosamente, la principale causa di morte in molte zone nel mondo della connettività infinita. Eppure, i dati di questa tragedia sembrano nascosti, «notizie cadute nel dimenticato della follia legata al Coronavirus».

Il fatto di essere i protagonisti involontari di una tragedia servirà forse a darci una idea molto più diretta e profonda di quale sia il valore di quelle normali espressioni di libertà che oggi ci sono impediti.

⁴ A. VICINI, *Vivere ai tempi del Coronavirus*, in *La Civiltà Cattolica*, I, 2020, 521 ss.

⁵ B.H. LEVY, *La Pandemia e l’altro pianeta*, in *Repubblica*, 8 maggio 2020.

Mi viene in mente la frase con cui Capograssi apre nel 1950 la sua profonda e bellissima riflessione su *Il diritto dopo la catastrofe*⁶. Allora fu un'altra catastrofe: quella di aver creduto che gli uomini fossero classificabili per razza, e che «il diritto è semplicemente forza, lo scopo che vince nella storia, puro mezzo», che «non è più nulla per sé, non ha per sé nessuna legge, nessun contenuto, nessuna verità».

Ma è molto attuale quello che Capograssi dice appunto all'inizio della sua riflessione: «[...] il diritto la libertà il valore dell'individuo e delle libere spontaneità della sua vita sono come l'aria e la luce: chi si accorgeva di questi beni quando c'erano?»; e aggiunge, «[s]arebbe preferibile che non ci fosse bisogno delle catastrofi per capire; ma l'uomo è fatto in modo che ha bisogno della terribile pedagogia della storia...Il guaio è che, per capire, questa è condizione necessaria ma non sufficiente».

3. Complessità e criticità della filiera normativa dell'emergenza

Da pochi giorni, sulla base del DPCM 26 aprile 2020, si è avviata la c.d. fase 2, una timida riapertura di quegli spazi di vita chiusi o limitati nel periodo più duro della diffusione del virus. E ulteriori significativi allentamenti delle restrizioni adottate con i decreti di marzo sono stati disposti dal d.l. 33/2020 pubblicato in G.U. il 16 maggio, e dal DPCM del 17 maggio: dopo questi due provvedimenti, in realtà, è possibile cominciare a parlare di una vera e propria (mancano davvero poche cose) “fine della quarantena”⁷.

Molte cose sono state in questi due mesi corrette e integrate “in corsa”.

La filiera normativa ha assunto dimensioni colossali, difficilmente catalogabili (12 Dpcm, 10 decreti legge, più di 60 provvedimenti adottati dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della protezione Civile e/o da altri Ministeri, oltre 200 ordinanze o comunque provvedimenti regionali, un numero imprecisato di provvedimenti locali).

Non sempre ha brillato per chiarezza: ci sono state incertezze terminologiche, una sovrapposizione a tratti confusa di provvedimenti provenienti da varie Autorità (nazionali, regionali, locali), una comunicazione istituzionale che ha in più occasioni riproposto uno schema – francamente inaccettabile – in cui provvedimenti normativi molto importanti e delicati sul piano sociale ed economico venivano annunciati e descritti 1/2 giorni prima della loro effettiva pubblicazione ed entrata in vigore, a volte con conseguenze pericolose sul piano della stessa efficacia delle misure adottate (basti pensare alla “fuga” dalla stazione di Milano la sera di sabato 7 marzo).

⁶ G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Jus*, 1950, 177 ss.

⁷ È il titolo di testa della Repubblica del 18 maggio 2020. L'art. 1 del d.l. 33/2020 stabilisce che «[a] decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere efficacia tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»; il secondo comma dello stesso articolo conferma che restano vietati, fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per le ragioni già previste dal DPCM del 26 aprile. Sul punto, l'art. 6 del Dpcm, in modo alquanto confuso, sembra invece confermare l'attuale regime limitativo degli spostamenti tra le Regioni almeno fino al 15 giugno.

Nel contributo del 14 marzo io avevo espresso, in forma interrogativa, qualche perplessità innanzitutto sulle modalità con cui questa filiera normativa si è materializzata. A distanza di 2 mesi, questi dubbi non sono venuti meno, anzi, per certi versi, si sono rafforzati.

Sul piano istituzionale questa emergenza ha prodotto uno schiacciamento e una torsione della forma di governo sul Potere esecutivo. In parte era inevitabile: è così per ogni emergenza. Ma appunto, solo in parte.

Non sono stato l'unico ad esprimere dubbi sull'uso eccessivo (anzi quasi esclusivo) dello strumento del DPCM in luogo di atti normativi di carattere primario. Molti lo hanno fatto, in modo anche più diretto.

A queste critiche, si è opposta la tesi della doppia fondazione di questi atti sul Codice di protezione civile e sui decreti legge adottati dal Governo a partire dalla fine di febbraio a seguito della dichiarazione di emergenza del 31 gennaio (il primo è stato il d.l. 6/2020)⁸.

Una tesi sicuramente solida sul piano formale, non c'è dubbio. Effettivamente, la catena normativa può essere rigorosamente ricostruita attorno a queste basi "primarie", costituite da atti con forza di legge (il T.U. 1/2018 e i decreti legge CoViD-19). È il Testo Unico, come è stato ricordato, ad affidare al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza (art. 24, da leggere in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lett. c).

Ma davvero questa emergenza può essere paragonata a quelle che hanno costituito l'esperienza di riferimento della normativa sulla protezione civile poi racchiusa nel Codice? Un terremoto, una inondazione, una calamità naturale di qualsiasi tipo, a parte la normale connessione di tutti i casi fin qui accaduti con segmenti parziali di territorio e popolazione, sono essi stessi, da soli, a scaricare la loro potenza distruttiva sulle vite e sui diritti delle persone coinvolte: il compito della politica normalmente è quello di "ricostruire" per quanto possibile (e nella maniera più rapida possibile) la normalità, ri-aprire le scuole, le chiese, le fabbriche, le attività commerciali e professionali, dove sono state distrutte; consentire nei limiti del possibile il rapido ritorno a condizioni abitative minimamente dignitose. In altre parole, dopo un'emergenza "ordinaria" (se mi si passa il termine vagamente "ossimorico"), il lavoro delle Autorità è "espansivo", proiettato verso la restituzione e la riapertura di quello che l'emergenza ha brutalmente cancellato, impedito, bloccato.

Con la Pandemia invece, questa sequenza ha sperimentato una inedita inversione. Le Autorità hanno dovuto chiudere, vietare, sospendere attività economiche, possibilità di vita, comportamenti quotidiani, esperienze relazionali e comunitarie, secondo modalità mai sperimentate prima.

Il segno dell'intervento pubblico è stato per due mesi quello della riduzione degli spazi di libertà, in nome dell'esigenza sicuramente fondamentale di tutelare la vita e la salute attraverso la riduzione della curva del contagio.

Per questo penso che, forse, un'emergenza di questo tipo, proprio per il suo impatto così singolare e incomparabile (anche nella sua "straordinarietà"), oltrepassa i confini della normativa base della protezione civile: è stato, è, e sarà (anche per gli effetti sul piano economico e sociale) un caso assolutamente unico, che meritava fin dall'inizio una diversa gestione degli strumenti normativi di emergenza.

⁸ M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti alla prova dell'emergenza*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta on line*, 11 aprile 2020, 12 ss.

Non è una guerra: credo anch'io che certe metafore possano valere solo in chiave retorica. Tuttavia, non abbiamo mai vissuto niente di simile dal dopoguerra ad oggi. Non siamo mai riusciti nemmeno ad immaginare una cosa così nelle nostre riflessioni teoriche sui poteri emergenziali.

In questo senso, il criterio formale mi sembra insufficiente per legittimare la catena normativa e lo stesso fatto che la dichiarazione dello stato di emergenza del Governo, del 31 gennaio scorso, non sia stata preceduta e accompagnata da una presa di posizione del Parlamento, quale organo rappresentativo della sovranità popolare.

Per questo, nel mio precedente contributo, insistevo sul fatto che l'art. 78, certamente in sé inapplicabile ad un'ipotesi lontana da quella bellica immaginata dai Costituenti, avrebbe potuto rappresentare almeno un modello (cioè semplicemente un termine di paragone), incentrato su due elementi minimali che in questa vicenda sono stati abbastanza disinvoltamente superati: la decisione parlamentare sullo stato di emergenza (emergenza bellica, in quel caso), e sui suoi limiti – temporali e sostanziali –⁹; il carattere “necessario” dei poteri conferiti al Governo, che a mio modo di vedere implica comunque, al di là dell'apparente estensione della nozione di ciò che è necessario, un profilo di proporzionalità, non eccessività, ragionevolezza, mancanza di alternativa delle misure adottate rispetto alla gravità del problema e al bilanciamento degli interessi in gioco; in altre parole, una logica del limite.

Approfittando della postilla, voglio precisare un punto che è stato, in alcune letture, travisato. Il richiamo dell'art. 78 come modello non significa (almeno non era e non è questo il mio pensiero) estendere *tout court* l'art. 78 fuori dal caso di “guerra”.

Nello stesso articolo affermo infatti che «[l]’art. 78 della Costituzione si riferisce allo “stato di guerra”, e i tentativi di interpretazione estensiva di questo concetto non sono mai arrivati ad immaginare situazioni come quella in atto».

Inoltre, nel descrivere lo sviluppo che potrebbe avere questo “modello”, considero il decreto legge come strumento “ordinario” di intervento (idoneo ad assumere, quando è strettamente necessario rapporto alla straordinarietà del caso, contenuti derogatori rispetto a norme costituzionali o comunque di eccedere «i limiti del disciplinabile con legge ordinaria»¹⁰); e il d.l. è sottoposto al controllo del PDR in sede di emanazione, e del Parlamento in sede di conversione (a parte poi il controllo della Corte Costituzionale nei limiti ammessi dalla sua stessa giurisprudenza, a partire dalla notissima sent. 29/1995)¹¹.

Sta di fatto che nel caso dell'emergenza CoViD-19, questa garanzia è stata bypassata da un modello diverso, in cui il Governo (sebbene con un atto normativo “primario” sottoposto al controllo del Par-

⁹ Vedi il classico lavoro di M. SCUDIERO, *Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra*, Napoli, 1969.

¹⁰ Secondo la nota teoria di C. ESPOSITO, *Decreto legge*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, ora in Id., *Diritto costituzionale vivente*, Milano, 1992, 213-214, 240-241.

¹¹ Dunque, la preoccupazione (espressa da M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti alla prova dell'emergenza*, cit., 23) secondo cui «la dichiarazione dello stato di emergenza-guerra comporterebbe il medesimo, completo stravolgimento dell'ordinario funzionamento delle istituzioni che è determinato dalla dichiarazione di guerra-guerra», mi sembra forse eccessiva, almeno in rapporto all'idea che avevo prospettato, vale a dire quella di tener conto che anche nell'ipotesi (certamente più estrema di quella attuale) della guerra, il Governo deve muoversi sulla base e nell'ambito di un indirizzo parlamentare.

lamento) ha delegato al Presidente del Consiglio l'adozione di misure fortemente limitative di diritti e libertà fondamentali; e prima ancora lo stesso Governo ha dichiarato lo stato di emergenza.

Soprattutto il primo d.l. (n. 6 del 23 febbraio) poi, era di fatto una "disposizione in bianco", quasi "meramente attributiva di potere", e ciò ha fatto giustamente parlare di uno slittamento progressivo, una sorta di «effetto domino: il decreto legge al posto della legge, l'atto amministrativo al posto del decreto legge»¹². Solo con il DL 19 del 25 marzo alcune evidenti "sbavature" del precedente decreto venivano almeno in parte corrette, attraverso una più precisa e tassativa declinazione delle tipologie di misure limitative e l'eliminazione della c.d. "clausola in bianco" («le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento dell'emergenza»), il superamento dell'originaria "limitazione territoriale" delle misure di contenimento alle specifiche aree "rosse", la trasformazione della violazione delle misure di contenimento da illecito penale in illecito amministrativo (con l'eccezione della contravvenzione di inosservanza della quarantena), il tentativo di ridimensionare il caos normativo locale ponendo un deciso limite al potere normativo derogatorio delle Regioni, e alle ordinanze dei Sindaci («I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali [...]»).

Ora, non voglio certamente (né penso che sia utile adesso) mettere in discussione i provvedimenti adottati in questa emergenza. Credo però che si debba ragionare su un modello (adesso mi riferisco a quello disciplinato dal Codice della protezione civile) che, per situazioni come quella che stiamo vivendo, che sono assolutamente straordinarie per intensità, diffusione, impatto sui diritti e sulle libertà delle persone, è apparso – almeno a mio modo di vedere – troppo sbilanciato su una direzione governativa (e del suo Presidente), come ho detto probabilmente inevitabile, ma che forse avrebbe potuto meglio essere coordinata con modalità e provvedimenti più idonei a favorire un coinvolgimento degli altri Poteri dello Stato, e segnatamente degli organi parlamentari, anche per favorire un'assunzione di responsabilità collettiva e un clima di più forte solidarietà e coesione nazionale di fronte ad un fatto così epocale.

4. Qualche dubbio sulla proporzionalità delle misure adottate

Nel contributo pubblicato come "first online" esprimevo già qualche dubbio sulla proporzionalità delle misure adottate¹³. Mi sono chiesto per quanto tempo potessero reggere queste misure così drasti-

¹² G. SILVESTRI, *Covid-19 e Costituzione*, in *unicost.eu*, 10 aprile 2020.

¹³ In senso conforme v. anche V. BALDINI, *Prendere sul serio il diritto costituzionale... anche in periodo di emergenza sanitaria*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2020, 10, secondo cui «una specifica attenzione all'osservanza dei criteri di proporzionalità (come necessità) e adeguatezza avrebbe forse determinato una più ragionevole gradazione delle misure limitative in ragione del diverso sviluppo, nelle differenti aree territoriali, dei focolai di epidemia, insieme ad un vaglio più attento del rapporto tra divieto e realizzazione dell'effetto mirato (criterio dell'adeguatezza). Alcuni divieti, così, inesistenti in altri ordinamenti – come, ad es., la passeggiata individuale o con componenti conviventi del nucleo familiare – avrebbero potuto più opportunamente essere surrogati da previsioni strumentali, relative al rispetto delle regole del cd. distanziamento sociale al fine di evitare pericolosi assembramenti, vietati dalla legge. A questo riguardo, costituisce un utile paradigma di riferimento, a livello comparato, di normazione emergenziale non pienamente conformata alla logica del Präventionsstaat (v. supra) quella rappresentata dal cd. "modello" tedesco. Nelle legislazioni territoriali dei singoli Länder, competenti *ratione materiae* a fronteggiare l'emergenza sanitaria, il sistema dei divieti previsti appare nel complesso meno

che, questa sospensione quasi totale di libertà, possibilità di vita, attività; se fosse ragionevole mantenere un medesimo regime giuridico per situazioni territoriali così radicalmente diverse (sia nella dimensione del contagio che nel tasso giornaliero di crescita, a livello di centinaia di volte). Come è stato detto, forse con una semplificazione che però rende molto bene il quadro reale della situazione, questo virus è stato una tragedia in Lombardia e in alcune aree del Nord Italia, un problema più o meno rilevante nel resto del Paese, con situazioni di sostanziale irrilevanza¹⁴.

Ad ogni modo, soprattutto nelle fasi più drammatiche della situazione emergenziale (a cavallo tra marzo e aprile), il peso dell'interesse collettivo alla tutela della salute e al contenimento del contagio, è apparso, da subito, schiacciante. I provvedimenti limitativi adottati dal Governo sono stati accolti in un clima di generale e indiscutibile condivisione, dove soprattutto all'inizio sembrava quasi inopportuno avanzare qualche critica o anche semplicemente qualche domanda. Le cose sono poi progressivamente cambiate nel tempo.

In un editoriale su *La Repubblica*, Michele Serra dava sinteticamente del "liberista" a chi aveva espresso qualche critica sull'operato del Governo, «uno che ha del tutto perduto di vista il concetto di limite, il concetto di società, il concetto di bene comune»¹⁵.

C'è un vecchio pregiudizio in queste parole: la separazione tra sfera economica e sfera sociale come se fossero due cose distinte, senza capire che dietro il dubbio se sia possibile mantenere, e per quanto, questo *lockdown* così generalizzato, c'è una preoccupazione che è innanzitutto sociale. Se le imprese chiudono, se il sistema economico collassa, saranno sempre i più deboli a pagare il prezzo più alto: con quale fisco contribuiremo a pagare le misure di sostegno; Per quanto tempo possiamo reggere, soprattutto un Paese che ha il nostro debito pubblico?

Qualche settimana fa, sul settimanale *The Economist*¹⁶, queste domande sono state poste, magari in modo troppo diretto, finanche brutale; ma non le possiamo eludere. È vero che una quota di disoccupazione e di fallimenti di imprese è un prezzo necessario da pagare per l'obiettivo di protezione che si vuole raggiungere, ma fino che misura? Se questa forma estrema di distanziamento sociale non dovesse riuscire a fermare la diffusione del contagio, quanto può durare? Quanto possiamo durare? Possiamo pensare di replicarla se il contagio dovesse ripresentarsi, o dovesse permanere su livelli significativi?

Non si tratta di mettere a confronto la vita umana, la salute da un lato, e l'economia dall'altro, come se fossero due "opposti". È un'alternativa posta in modo sbagliato: dietro l'economia ci sono milioni

rigoroso e più ispirato a paradigmi di proporzionalità ed alle connotazioni proprie della Costituzione liberal-democratica. Inoltre, non di rado è impiegato il modello della raccomandazione (atto privo, dunque, di regole di carattere obbligatorio assistite da sanzione) per dissuadere il singolo dal tenere condotte ritenute potenzialmente in grado di favorire il diffondersi dell'epidemia».

¹⁴ Con il d.l. 33/2020, l'elemento della differenziazione e della proporzionalità con riferimento alla situazione effettiva del contagio comincia ad essere considerato come un dato di riferimento delle misure adottabili, sia per quanto riguarda eventuali limiti alla circolazione endo-regionale (possibili solo «con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»: art. 1, comma 1); sia per gli spostamenti extra-regionali, consentiti a partire dal 3 giugno, e limitabili solo con riferimento «a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree» (art. 1, comma secondo).

¹⁵ M. SERRA, *Il fantasma della libertà*, in *La Repubblica*, 24 marzo 2020.

¹⁶ A Grim Calculus. *The Stark Choices between life, death and economy*, in *The Economist*, 4 aprile 2020.

di vite, le loro speranze di futuro per sé e per i figli, la loro dignità sociale, la possibilità di mantenere un'esistenza libera e dignitosa come recita l'art. 36 della nostra Cost., in fondo la stessa salute in una delle tante manifestazioni sostanziali di questo "diritto-contenitore".

Come spiega Cass Sunstein, in *Fear's Law*, «la povertà e la disoccupazione non fanno bene alla salute»¹⁷. Il rischio è di entrare in uno di quei cortocircuiti della precauzione, nei quali il principio si mostra "incoerente" rispetto ai suoi stessi significati e motivazioni.

In un'intervista sul Times del 12 aprile, Lord Sumption, ex Giudice della Corte Suprema del Regno Unito, ha ragionato sui rischi di una paura che spinge «i governi a fare troppo», una «paura che ci impedisce di pensare ai costi più remoti delle misure necessarie per evitarle (si intende: le conseguenze dell'epidemia), misure che ci possono portare a disgrazie ancora più grandi e di natura diversa»¹⁸.

Le parole del Presidente del Parlamento tedesco, Wolfgang Schauble, contenute nell'intervista al quotidiano Süddeutsche Zeitung, sintetizzate nella frase simbolo «Se c'è un valore assoluto nella nostra Costituzione, questo è la dignità umana. Ciò tuttavia non esclude che noi dobbiamo morire», avevano questa direzione di senso: vale a dire invitare a riflettere in modo più attento ed equilibrato sulle misure adottate, sulla insostenibilità nel medio-lungo periodo del modello "lockdown", sulle pesantissime conseguenze che questa strategia può avere su tutta una serie di diritti fondamentali e di aspetti essenziali della dignità umana, oggi e domani; in altre parole, sulla possibilità di reggere il "costo" di queste misure così rigorose, su cui il nostro Paese è stato effettivamente all'avanguardia¹⁹.

La Svezia ha adottato un modello diverso; all'inizio criticato da tutti, da ultimo invece apprezzato dall'OMS. Il Paese non si è fermato, e pur tuttavia il dato (in termini di incidenza percentuale) sui contagi e sui morti è sicuramente migliore di quello italiano.

Poteva essere un'alternativa anche per noi? È difficile dirlo adesso. Quello che mi sento di dire è che, se tornasse di nuovo un'emergenza come quella di marzo, non credo che la scelta sarebbe ancora una volta quella di fermare tutto. Cominciamo ad avere un'idea del disastro che ci attende sul piano economico-sociale, che peraltro non sembra, al momento, adeguatamente affrontato nei provvedimenti di stampo economico-sociale adottati dal Governo. Tante misure, ma prive di una prospettiva strategica unitaria; e soprattutto, una certa preoccupante distanza (temporale e sostanziale) tra le

¹⁷ Trad. it., C. SUNSTEIN, *Il diritto della paura*, Bologna, 2010, 8.

¹⁸ Afferma Lord Sumption nell'articolo: «[l]a verità è che nelle politiche pubbliche non ci sono valori assoluti, nemmeno la conservazione della vita. Ci sono solo pro e contro. Non permettiamo forse di circolare con le automobili, tra le armi più letali che siano mai state concepite, anche se sappiamo con certezza che ogni anno verranno uccise o mutilate migliaia di persone? Lo facciamo perché riteniamo che sia un prezzo che vale la pena pagare per muoversi in velocità e comodità. Ognuno di noi che guida è una parte tacita di quel patto faustiano. Nella migliore delle ipotesi, le misure di isolamento sono comunque solo un modo per guadagnare tempo». La traduzione italiana dell'articolo è stata pubblicata a questo link: <https://www.milanofinanza.it/news/lord-sumption-se-continua-cosi-la-cura-sara-la-minaccia-piu-pericolosa-per-l-umanita-202004062049205118>.

¹⁹ Cfr., in tema, V. BALDINI, *Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole...) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio*, in *dirittifondamentali.it*, 2, 2020, del 6 maggio 2020; e, volendo, A. D'ALOIA, *Dall'emergenza sanitaria all'emergenza...della confusione*, in *Giustamm*, 30 aprile 2020.



previsioni normative e la loro applicazione concreta (questo vale sia per le misure del d.l. “liquidità”, sia per la cassa integrazione o l’indennità per gli autonomi).

5. La salute (quale idea di salute?) al vertice dei diritti. Note sulle relazioni sui rapporti tra scienza e politica nella gestione dell’emergenza

Per come è stata gestita, questa crisi ci ha insegnato, o forse confermato, che le gerarchie tra i diritti esistono, e possono portare anche a sacrifici quasi totali di alcuni diritti per salvaguardarne altri, ritenuti evidentemente più fondamentali.

Nella sentenza n. 85/2013 (caso ILVA), la Corte costituzionale affermò che «[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

Rispetto alla salute poi, il Giudice costituzionale mostrò chiaramente di non condividere l’assunto del giudice rimettente, secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Nella visione della Corte, nemmeno «la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come “valori primari” (sentenza n. 365 del 1993) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi».

Alla fine, sono sempre i fatti ad avere una forza capace di sparigliare il gioco, a costringerci a ripensare opinioni e punti di vista che sembrano consolidati. Il Coronavirus ha portato allo scoperto una netta graduazione gerarchica tra diritti. Su tutti, la salute come bene supremo, visto nella sua doppia figurazione di diritto individuale e interesse collettivo.

È stato detto, e anche questa opinione ha un fondo di verità, che la salute è in realtà un diritto presupposto. Tutti gli altri diritti presuppongono lo stare bene in salute.

A parte il fatto che non è sempre così, perché ad esempio il “diritto di morire” (per molte Corti e per molti studiosi correlato intrinsecamente alla libertà personale del soggetto, alla sua dignità come autodeterminazione) difficilmente potrebbe rientrare in questa definizione, non posso non notare un certo paradosso in questa lettura “a senso unico” della salute.

La salute in realtà è un bene complesso, non riducibile alla sola integrità fisica o assenza di malattia. Com’è noto, l’OMS nel Preambolo del suo atto costitutivo (del 1946), definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o di infermità». Questa definizione ha avuto un ruolo importante nel sottolineare l’esigenza di curare le persone e non solo le malattie, e nel superare una concezione puramente biologica dei fenomeni morbosi.



L'OMS ha ulteriormente precisato nella Carta di Ottawa²⁰ che per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, l'individuo o il gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente o di adattarvi.

La salute viene quindi vista come risorsa di vita quotidiana, in un'ottica che insiste sulle risorse sociali e personali oltre che sulle capacità fisiche, e la promozione della salute non è perciò responsabilità esclusiva del settore sanitario.

In questa emergenza, invece, si è tornati ad un'idea essenziale, "fisica", della salute: la salute come assenza o cura della malattia, come fuga dal contagio, e come interesse ad evitare il collasso del SSN (sulle cui mancanze organizzative poi si dovrà discutere).

Una gestione a senso unico della crisi, eppure questa è una crisi "totale", di quelle che invadono tutti gli spazi della vita pubblica e privata, in cui tutti gli aspetti (quello sanitario, quello economico, quello giuridico, quello psicologico e culturale) sono fortemente interconnessi, devono essere valutati nella loro complessità che è economica, sociale, "politica", non solo scientifica.

Abbiamo sempre pensato che un buon decisore politico, nel campo della tutela della salute, deve evitare quella che la Corte, in una non lontana sentenza (n. 282/2002), chiamò la «discrezionalità politica pura». Però – era sempre quella sentenza a dirlo – quando vengono in gioco «altri diritti e doveri costituzionali», lo spazio della discrezionalità politica inevitabilmente si allarga, l'orizzonte della decisione non può essere ridotto esclusivamente ai dati scientifici relativi ad uno specifico problema di salute (in particolare quando poi sono tutt'altro che certi e incontrovertibili, come in questo caso, per la natura inedita della minaccia virale).

Il *risk assessment*, in un contesto come quello che abbiamo davanti, ha tante variabili, che richiedono un bilanciamento complesso, con una forte dimensione politica ed economico-sociale. Il passaggio tra le diverse fasi di uscita dell'emergenza non può dipendere solo e automaticamente da un dato statistico (l'ormai famoso R0, ovvero il "numero di riproduzione di base", che misura la potenziale trasmissibilità del CoViD-19). Il "rischio zero" non esiste: tra questo e il rischio "eccessivo", ci sono molte tappe intermedie, appunto il concetto di rischio "calcolato" che è, dichiaratamente, alla base del recentissimo d.l. 33 del 16 maggio. Non è un terreno fatto solo di numeri o di dati oggettivi; ci sono le scelte, i bilanciamenti, la "politica".

6. Ragionare oltre la linea del "here and now"

Nel contributo oggetto di questa integrazione, dicevo ad un certo punto che quando sarà possibile, bisognerà mettere in fila gli errori, i ritardi, le scelte sbagliate, le disposizioni oscure e incomprensibili, quel "procedere a vista" che ha contrassegnato soprattutto le prime settimane della battaglia contro il virus, le cause prossime e remote (penso soprattutto alla politica sanitaria di questi ultimi 25/30 anni) che hanno fatto del nostro Paese, nonostante il livello e la qualità del suo sistema sanitario (in particolare nelle zone più colpite dal virus), uno degli anelli più deboli della catena dell'epidemia nel mondo senza confini. All'inizio si diceva "andrà tutto bene": non è stato così, non è andato tutto bene.

²⁰ Congresso internazionale sulla promozione della salute Ottawa, 17-21 novembre 1986.

Certo, l'unicità drammatica di quello che è successo non può non giustificare, almeno in parte, una certa intempestività nel comprendere il pericolo, e una certa inadeguatezza organizzativa nel contrastarlo e nel proteggere famiglie e cittadini.

Nondimeno, io non riesco a non farmi delle domande.

La prima: Se c'è una dichiarazione di emergenza il 31 gennaio, che già evidentemente è il frutto di un'analisi, di un'istruttoria su quello che stava succedendo in Cina da dicembre, nella quale è scritto che si «impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale», perché i primi provvedimenti risalgono al 21-22 febbraio? E quelli davvero rigorosi al primo fine settimana di marzo? Eppure, a gennaio avevamo già sotto gli occhi la crescita esponenziale dei contagi in Cina, vale a dire il modo di muoversi di questo virus, il suo procedere rapidissimo ed esponenziale.

Il Paese ha subito l'impatto violento del contagio con una evidente arretratezza e impreparazione per quanto riguarda i piani di prevenzione da parte del sistema sanitario italiano, le strategie complementari di contenimento dell'epidemia, come l'effettuazione diffusa, almeno per alcune categorie, di "tamponi" di accertamento della positività al CoViD-19, o l'acquisizione straordinaria (e senza limiti di costi) di risorse e strumenti per contrastare la diffusione del virus, di supporti di prevenzione: mascherine e altri mezzi di protezione personale, respiratori, strutture di ricovero straordinarie. Ancora oggi, dopo due mesi, siamo lontani dal mettere in atto l'utilizzazione dei meccanismi di *contact tracing* che avrebbero dovuto accompagnare l'avvio della c.d. fase 2.

Il secondo profilo problematico alla fine è proprio questo. Non si è avuta la sensazione di un lavoro che procedesse, com'era invece necessario, su entrambi i binari; quello del contenimento del contagio e quello della prevenzione in condizioni di necessaria convivenza con il virus dopo la fine del *lock-down*. Come ricorda Luciano Fontana, nella sua Prefazione al volume collettaneo *C'è un posto nel mondo. Siamo noi*, «[a]bbiamo cominciato a dubitare che chi ci governava stesse facendo i passi giusti. Che ci stesse ripetendo sempre la stessa cosa, "restate a casa", perché non riusciva a dirci nulla di più concreto e confortante in termini di misure efficaci per resistere, ma soprattutto per ripartire»²¹.

Invero, ci sono cause anche remote di questa impreparazione, che riguardano il progressivo svuotamento del sistema sanitario pubblico negli ultimi venti anni, il totale fallimento del discorso della prevenzione sanitaria come contenuto essenziale di una moderna strategia di tutela della salute.

È sempre il solito problema. La democrazia ha mostrato di volta in volta il suo totale schiacciamento sul presente, su ciò che serve, qui e ora, per mantenere o accrescere il consenso. Da anni sono stati lanciati avvertimenti anche molto circostanziati sul rischio di pandemie; ci siamo arrivati vicini nel 2003, e nel 2009, e molti documenti di organismi di indirizzo scientifico segnalavano la necessità di prepararsi per tempo, attraverso l'acquisto di scorte, predisposizione di strutture ospedaliere dedicate, l'adozione di protocolli di contenimento.

C'erano le avvisaglie della tempesta, ma abbiamo voluto aspettare di caderci dentro. Prevenire eventi come una pandemia non è redditizio a breve termine. Pertanto, non ci siamo premuniti né di mascherine né di test da eseguire massicciamente. E abbiamo ridotto la nostra capacità ospedaliera in nome dell'ideologia dello smantellamento del servizio pubblico.

²¹ L. FONTANA, *Prefazione*, in AA. VV., *C'è un posto nel mondo. Siamo noi*, Milano, 2020, IX.

La crisi del CoViD-19, in questo senso, è anche l'ennesimo schiaffo al principio di sostenibilità, ai suoi significati più autentici, alle implicazioni che dovrebbe avere nel senso di una politica capace di prevenire i problemi, di farsi trovare pronta, investendo sul futuro, lavorando su problemi ed esigenze prevedibili, allungando lo sguardo oltre l'angusta linea del "here and now".

Se una cosa ci ha sbattuto in faccia questa emergenza, è che la salute di ciascuno riguarda tutti gli altri. Siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza. La salute è un bene comune globale e deve essere gestita come tale (a cominciare dal vaccino contro il CoViD-19, quando dovesse essere scoperto e validato²²). Bisogna lavorare per uniformare i livelli, altrimenti nel mondo iperconnesso quello che accade in un angolo anche remoto può replicarsi velocemente dovunque.

Scrivo Paolo Giordano che «questa pandemia non è affatto l'ultima, la «grande peste» che non tornerà per un altro secolo, al contrario: il riscaldamento globale promette la moltiplicazione delle pandemie tropicali, come affermano la Banca Mondiale e l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (Ippc) da anni. E ci saranno altri coronavirus»; e aggiunge, «il contagio è un sintomo, l'infezione è nell'ecologia. [...] chi di noi può sapere cosa hanno liberato gli incendi smisurati in Amazzonia dell'estate scorsa? Chi è in grado di prevedere cosa verrà dall'ecatombe più recente di animali in Australia? Microrganismi mai censiti dalla scienza potrebbero aver bisogno urgente di una nuova patria. E quale terra migliore di noi, che siamo così tanti e saremo sempre di più, che siamo così suscettibili e abbiamo così tante relazioni, che ci muoviamo dappertutto?»²³.

La sfida allora è ripensare il mondo dopo il CoViD-19. Lo diciamo da anni che il mondo va ripensato, ma c'è sempre tempo per farlo davvero; forse questa pandemia (proprio perché non è semplicemente un "intervallo", ma un "cambiamento"²⁴, per il suo carattere pervasivo e trasversale ad ogni aspetto dell'esperienza umana e sociale) riuscirà a rendere realistico e anzi ineludibile ciò che finora è apparso utopico e irrealizzabile. In fondo, come ci ha ricordato Alessandro Barbero nella sua *lectio* prima richiamata, la reazione dell'umanità alle catastrofi ha generato il più delle volte conseguenze "inattese" e positive.

7. Scelte "tragiche" in un contesto di risorse limitate

Nell'ultimo paragrafo del contributo, ho parlato del documento della SIAARTI intitolato *Raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili*.

Oggi, fortunatamente, quei giorni in cui il sistema sanitario è sembrato travolto dall'onda dei malati gravi di CoViD-19, sembrano passati. Il rapporto tra risorse di terapia intensiva e domanda di accesso si è stabilizzato su livelli adeguati di sostenibilità.

Ad ogni modo, il dibattito sui criteri etici di allocazione è troppo importante per essere accantonato. Potrebbe riproporsi, per questa o altre patologie.

²² Vedi L. MANCONI, *Vaccino, bene dell'umanità*, in *La Repubblica*, 18 maggio 2020, 26, secondo cui «quel vaccino avrà, per la sopravvivenza di una parte significativa della popolazione mondiale e per la vita morale dell'intero Pianeta, un peso tanto rilevante quanto quello rappresentato dalla foresta amazzonica, e da altri patrimoni naturali, nell'assicurare il fabbisogno di ossigeno, e, con ciò, il "respiro del mondo"».

²³ P. GIORDANO, *Nel contagio*, Torino, 2020, 43-45.

²⁴ Così scrive E. MAURO, *Un nuovo Patto tra democrazia e welfare*, in *La Repubblica*, 18 maggio 2020, 27.

Sul tema, mi sembra importante sottolineare il parere adottato dal Comitato Nazionale di Bioetica in data 8 aprile 2020. Per il CNB, «ogni paziente va visto nella globalità della sua situazione clinica, tenendo in considerazione tutti i necessari fattori di valutazione. Ferma restando la priorità del trattamento secondo il grado di urgenza, altri fattori sono ordinariamente oggetto di valutazione: gravità del quadro clinico in atto, comorbilità, quadro di terminalità a breve, ecc. L'età, a sua volta, è un parametro che viene preso in considerazione in ragione della correlazione con la valutazione clinica attuale e prognostica ma non è l'unico e nemmeno quello principale. La priorità andrebbe stabilita valutando, sulla base degli indicatori menzionati, i pazienti per cui ragionevolmente il trattamento può risultare maggiormente efficace, nel senso di garantire la maggiore possibilità di sopravvivenza. Non si deve cioè adottare un criterio, in base al quale la persona malata verrebbe esclusa perché appartenente a una categoria stabilita aprioristicamente [...] È importante poi che la decisione terapeutica concernente i diversi pazienti da trattare, secondo la gravità della loro patologia, sia per quanto possibile il frutto di un consulto tra più medici, per garantire il confronto tra diversi punti di vista ed una scelta la più corretta possibile, e, fatto altrettanto importante, per consentire di condividere la responsabilità ed il peso di una decisione che sarà sempre lacerante».

Condivido questa posizione; ma in fondo, a parte qualche improprietà testuale, anche il documento della SIAARTI non ha mai isolato il criterio dell'età, proponendo invece di considerarlo come elemento da valutare insieme alla presenza di comorbilità, e alle prospettive di "resource consuming"; in altre parole, il criterio di base è quello per cui la risorsa medica limitata va assegnata a chi se ne può giovare meglio e in più breve tempo, e nell'ambito di questo ragionamento l'età diventa un fattore importante nella valutazione di appropriatezza clinica, ma non da solo o automaticamente, altrimenti finirebbe col determinare una situazione discriminatoria legata aprioristicamente ed esclusivamente ad una condizione personale come l'età. Ho trovato personalmente apprezzabile il passaggio finale del documento del CNB in cui il Comitato scrive che «tra le tante persone vulnerabili, un'attenzione particolare va dedicata agli anziani. Va rimarcato il loro eguale diritto ad ottenere cure adeguate».

In questa ottica, mi sento di confermare che, per quanto sarebbe auspicabile che non ci fosse mai bisogno di dover prendere scelte così laceranti, l'impostazione del documento SIAARTI offre un punto di riferimento ragionevole, rispetto al quale è difficile immaginare alternative altrettanto valide e giustificabili.